



La tutela dei beni culturali degli Enti Ecclesiastici nelle disposizioni della nuova Legge n. 22/2022. La funzione preventiva del Modello Organizzativo¹

1 – Nozione di bene culturale e novità introdotte dalla legge 9 marzo 2022, n. 22

I - La legge n. 22/2022 ha operato una revisione complessiva e sistematica della disciplina penale relativa ai beni culturali. Detta legge ha dato esecuzione alla Convenzione di Nicosia sulle infrazioni relative ai beni culturali, approvata dal Consiglio d'Europa e firmata il 19 maggio del 2017, ratificata dall'Italia con legge n. 6 del 2022 ed entrata in vigore l'8 febbraio 2022. Questa Convenzione (il cui preambolo recita: *“I beni culturali appartengono ai popoli, costituiscono una testimonianza unica della cultura e dell'identità di tali popoli e formano il loro patrimonio culturale”*) è oggi operativa grazie al fatto che è stata già ratificata da cinque Stati firmatari che sono, oltre l'Italia, Cipro, Lettonia, Grecia e Messico. Essa sostituisce la convenzione di Delfi del 1985 ed è frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa con la collaborazione di altre Istituzioni internazionali, come l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), l'Unesco e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine.

Il suo scopo è quello di prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione dei beni culturali. Per la Convenzione di Nicosia costituisce bene culturale, in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto situato sulla terra, sott'acqua oppure rimosso da tali terreni che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito specificamente o specificamente designato come tale da qualsiasi parte della Convenzione.

La nozione di bene culturale si desume anche dal decreto legislativo 42 del 2004 per il quale sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge. In effetti alcuni beni sono culturali *ex lege* perché non necessitano di alcun tipo di accertamento di culturalità qualora appartengano a soggetti pubblici come lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici e sono: le raccolte di musei, le pinacoteche, le

¹ Relazione tenuta a Venezia il 19 luglio 2022 durante il Campus estivo di formazione Agidae “Conoscenza, Competenza, Coraggio. Ambiente e Innovazione nelle scelte del futuro. Metodi e Proposte per la Scuola, l'Assistenza, la Sanità”.

gallerie, gli archivi, i singoli documenti e le raccolte librerie. Esiste poi la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro, per le quali questi beni sono definiti culturali solo a seguito di dichiarazione di interesse culturale, sicché si tratta di cose per le quali occorre quindi un procedimento amministrativo di riconoscimento della culturalità. Essi sono elencati dal Codice dei beni culturali come le cose che interessano la paleontologia, la preistoria, le primitive civiltà, le cose di interesse numismatico, i manoscritti autografi, i carteggi ed i libri di rarità e pregio, le carte geografiche sempre di rarità e pregio.

Ovviamente non tutti i beni degli enti ecclesiastici sono di carattere culturale visto che, per esserlo, devono essere espressamente dichiarati tali. In effetti, ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, le *res sacrae* sono soggette alle norme del codice civile a meno che le leggi speciali non dispongano diversamente. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, se appartenenti a privati, non possono essere comunque sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, almeno fino a quando detta destinazione non sia cessata in conformità alle leggi canoniche. Al riguardo l'articolo 5 della legge n. 121/1985 prescrive che gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Autorità ecclesiastica, tenendo conto delle esigenze religiose della popolazione anche in relazione alla costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali. Le chiese cattoliche, ai sensi di detta norma, possono essere anche vendute (non solo ad un altro ente ecclesiastico ma anche a persone giuridiche laiche ed a privati) e perfino usucapite ma possono essere sottratte alla loro destinazione di edifici di culto soltanto se sconsacrate con un atto dell'Autorità ecclesiastica. È dunque evidente che, al di là della conservazione della loro destinazione, i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle leggi dello Stato, il che è compatibile anche con il diritto canonico, che non considera le cose sacre come fuori commercio, limitandosi a difendere il loro carattere sacro relativamente alla destinazione. Su tali beni può pertanto ben calare una dichiarazione di culturalità e di assoggettamento ai vincoli previsti dal d.lgs. 42/2004 all'esito di uno specifico procedimento amministrativo.

Va da sé che su tali procedure vi è una ricca aneddotica giurisprudenziale dinanzi al giudice amministrativo. Generalmente il privato o l'ente sul cui bene è calato il provvedimento di riconoscimento della culturalità vi si oppone qualora voglia ritenersi libero di venderlo o gestirlo fuori dagli obblighi imposti dal d.lgs. n. 42/2004 (per casi esemplari vedasi sentenza Consiglio di Stato n. 1257/2015 circa una statua linea di una Santa collocata in un santuario e sentenza C.d.S. n. 642/2017 relativa alla validità della vendita di una Chiesa con annesso campanile, entrambi casi esitati con annullamento del provvedimento amministrativo di sottoposizione al vincolo).

II- Grazie alla legge n. 22/2022 è stata introdotta una serie di norme nel Codice penale e nel contempo sono state formalmente abrogate delle fattispecie previste nel Codice dei

beni culturali con reintroduzione delle stesse nell'ambito del Codice Penale. Il nuovo *corpus* costituisce il Titolo VIII *bis* relativo ai “*Delitti contro il patrimonio culturale*” facente parte del libro secondo del Codice Penale. Si tratta degli articoli da 518 *bis* a 518 *undevicies* c.p..

Innanzitutto sono stati riscritti alcuni reati previa specificazione dell'oggetto giuridico degli stessi: si tratta del furto, dell'appropriazione indebita, della ricettazione, dell'impiego di beni provenienti da delitto, dell'autoriciclaggio, della falsificazione, che erano già reati previsti dal codice penale e che ora hanno un'entità autonoma perché hanno ad oggetto specifico il bene culturale.

La tecnica normativa che ha previsto reati uguali a quelli codicistici contro il patrimonio soltanto con l'aggiunta di una specificazione dell'oggetto, da cosa mobile generale a bene di natura culturale, si presta ad una serie di critiche. Innanzitutto si è voluto duplicare l'ordinamento giuridico (come è successo, ad esempio, per l'omicidio stradale), laddove bastava introdurre una semplice aggravante che prevedesse una maggiorazione di pena se la cosa mobile oggetto delle condotte previste consistesse in un bene di interesse culturale. In secondo luogo si è introdotta una doppia disciplina quanto alla fonte perché le norme di carattere penale che prima esistevano nell'ambito del dlgs. n. 42 del 2004 sono state trasferite nel codice penale mentre ne è rimasta fuori, in quanto disciplinata ancora unicamente dallo stesso decreto legislativo, la normativa relativa agli illeciti amministrativi. Pertanto, al fine avere un quadro ampio e completo, l'interprete dovrà barcamenarsi tra due fonti normative e tenerle tutte e due sul tavolo per poter mettere insieme precetto e sanzione ed avere sotto mano il quadro sanzionatorio completo.

Ed invero nel codice penale sono state inserite delle fattispecie anche di vecchio conio che prima erano previste dagli artt. da 173 a 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come la contraffazione, l'alterazione o la riproduzione di un'opera di pittura o di un oggetto di antichità di interesse storico e archeologico, la messa in commercio o la detenzione a fini di commercio o l'introduzione nel territorio dello Stato di tali tipi di beni senza aver concorso alla contraffazione, l'accreditamento come autentiche di opere chiaramente false, l'alienazione senza la prescritta autorizzazione di beni, la mancata presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà di beni, l'importazione illecita dei beni culturali, il trasferimento all'estero di beni culturali senza licenza. Per dette fattispecie esiste una chiara continuità normativa per cui non c'è un fenomeno di *abrogatio criminis* ma sicuramente una *perpetuatio criminis*.

È stata inoltre prevista una serie di norme di chiusura, che possono essere facilmente individuate: nell'introduzione di casi di non punibilità laddove il soggetto che commetta una delle condotte dichiara espressamente che si tratti di opere non autentiche mediante annotazione sull'opera; nell'introduzione di circostanze aggravanti nel caso di aver cagionato un danno di rilevante gravità o aver commesso l'azione nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria oppure nella soggettività di

pubblico ufficiale da parte di chi commette il reato; nell'introduzione di alcune circostanze attenuanti con diminuzione della pena nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi, abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività fosse portata a conseguenze ulteriori. Parimenti una norma di chiusura è costituita dalla confisca obbligatoria, salvo il caso che queste cose appartengano a persone estranee al reato. Un'altra si rinviene nella modifica dell'art. 30 della l. n. 394 del 1991, che investe gli addetti alla vigilanza delle aree protette del potere di sequestrare gli strumenti adoperati per la perpetrazione degli illeciti al fine di far cessare il reato o impedirne l'aggravamento.

Una fattispecie completamente nuova è stata prevista dall'articolo 707 *bis* del Codice Penale, con chiaro riferimento ai tombaroli, se colti nel possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli dei quali essi non possono giustificare il possesso medesimo o l'attuale destinazione all'interno di aree e parchi archeologici di zone di interesse archeologico, laddove chiaramente delimitate con apposito atto dell'amministrazione, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Parimenti nuova è la norma contenuta nell'art. 518 *duodecies* c.p. per la parte che, non reiterando le norme codicistiche in tema di distruzione ed imbrattamento, introduce la destinazione dei beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione. Per tali fattispecie la sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato e, comunque, non superiore alla durata della pena sospesa.

Il testo legislativo del 2022, aldilà degli aspetti critici sopra evidenziati, in ogni caso contiene anche delle aporie, non essendo spiegabile come mai, se il *trend* generale è quello dell'aumento delle pene rispetto alle corrispondenti fattispecie generali di reato, laddove il bene attinto sia appunto un bene di interesse culturale, si registra che per la devastazione ed il saccheggio dei beni culturali e paesaggistici è introdotta una pena ben più alta di quella del saccheggio in tempo di guerra. Di altre aporie o omissioni si dirà appresso a proposito del del d.lgs. n. 231/2001.

Il quadro degli illeciti penali si completa mediante gli articoli 180 e 181 del decreto legislativo 42 del 2004. Per il primo articolo chiunque non abbia ottemperato ad un ordine impartito dalle autorità preposte alla tutela dei beni culturali è punito con le pene previste dall'articolo 650 del Codice Penale; per il secondo chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le norme di cui all'articolo 44 lettera C) del D.P.R. n. 380 del 2001 in materia edilizia.

Il quadro sanzionatorio è ulteriormente arricchito da una serie di illeciti amministrativi che tuttavia sono presenti soltanto nel dlgs. n. 42 del 2004 quali, segnatamente, la violazione delle disposizioni in materia di circolazione internazionale. Un'ulteriore speciale sanzione è prevista per il trasgressore, che deve sempre rimettere in pristino a proprie spese le opere.

Interessante è stata anche la modifica dell'articolo 9 della legge 146 del 2006 perché a questi reati sono state estese le norme sull'attività di indagine sotto copertura al solo fine di acquisire elementi di prova.

2 – Il Codice dei beni culturali: la parte precettiva di interesse degli enti ecclesiastici

I - Nell'ambito del Codice per i Beni Culturali alcune norme sono dettagliatamente riferite agli enti ecclesiastici o comunque al fenomeno dei beni di interesse religioso. Per l'articolo 1, i soggetti pubblici assicurano la conservazione, la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale mentre i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. È, quindi, previsto uno specifico obbligo di conservazione in capo agli enti ecclesiastici.

Questi ultimi sono direttamente menzionati anche nell'articolo 30 a proposito degli obblighi conservativi. Secondo detto articolo lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione di quelli di loro appartenenza. Detti soggetti, così come le persone giuridiche private, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza nel luogo di destinazione nel modo indicato dal Soprintendente. È pertanto previsto un obbligo di tipo conservativo secondo le direttive della Soprintendenza.

Un'ulteriore diretta menzione degli enti ecclesiastici è prevista dall'articolo 56 che assoggetta ad autorizzazione da parte del Ministero l'alienazione di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per tale norma, dunque, l'autorizzazione all'alienazione dei beni culturali da parte degli enti ecclesiastici è sempre necessaria.

Un'altra norma riguarda più in generale i beni culturali di interesse religioso. Si tratta dell'articolo 9 per il quale sui Beni Culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica il Ministero e le Regioni provvedono d'accordo con le rispettive Autorità. Il secondo comma di tale articolo prescrive che vadano rispettate le disposizioni dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, numero 121. Per detto

articolo 12 la Santa Sede e la Repubblica Italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico e gli organi delle due parti concordano opportune disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione del godimento di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

II - Al di là di dette norme si rinviengono nell'ambito del decreto legislativo n. 42/2004 regole che, benché non si esprimano direttamente nel senso della loro applicabilità agli enti ecclesiastici, sono comunque compatibili con la natura degli stessi. Innanzitutto l'articolo 29 detta delle norme che sono di natura definitoria, stabilendo il concetto di prevenzione (come complesso delle attività idonee a limitare la situazione di rischio connesse al bene culturale), di manutenzione (come complesso delle attività destinate al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale, dell'identità del bene e delle sue parti), di restauro (come complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo). Tale norma attribuisce al Ministero, col concorso delle Regioni e con la collaborazione di altri enti, tra cui l'Università, il potere di dettare delle linee di indirizzo.

L'articolo 20, relativo agli interventi vietati, dispone che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con le loro caratteristiche storiche ed artistiche mentre per l'articolo 21 sono subordinati ad autorizzazione del Ministero la rimozione o la demolizione dei beni culturali, il loro spostamento, anche temporaneo, lo smembramento di collezioni e raccolte, lo scarto dei documenti nonché il trasferimento alle altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione.

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è sempre subordinata ad autorizzazione del Soprintendente e detta autorizzazione è resa su progetto presentato dal richiedente. I lavori devono iniziare entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione e, al riguardo, il Soprintendente può dettare prescrizioni specifiche. Per effetto dell'articolo 22, se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la Soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente mentre per l'articolo 27, nel caso di assoluta urgenza, possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare i danni al bene tutelato purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza.

Anche gli interventi di restauro, ai sensi dell'articolo 31, devono essere autorizzati così come è il Ministero stesso che può imporli al titolare dell'ente assegnando al responsabile un termine per la presentazione del progetto esecutivo. Ai sensi dell'articolo 34 gli oneri sono a carico del responsabile mentre il Ministero può concorrere alla relativa spesa; laddove, invece, il responsabile abbia provveduto ad anticipare le spese, il Ministero successivamente provvede al rimborso a lavori ultimati, pretendendo invece la

restituzione laddove abbia erogato un contributo preventivo ed i lavori non siano stati eseguiti.

Il Ministero può anche prescrivere misure di tutela indiretta come l'adozione di distanze finalizzate ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili. Il provvedimento è notificato chiaramente al responsabile.

Sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48, il prestito per mostre ed esposizioni di cose mobili ed immobili così come è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, il distacco di affreschi, stemmi, lapidi, iscrizioni e tabernacoli esposti o non alla pubblica via. È vietata in ogni caso l'uscita dal territorio della Repubblica di beni culturali mentre può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio medesimo per singole manifestazioni.

Il Ministero può sempre espropriare i beni per causa di pubblica utilità, norma questa sull'applicabilità della quale agli enti ecclesiastici dovrebbe aprirsi una seria riflessione. In ogni caso la tutela di conservazione dei beni si spinge al punto che se, per effetto della violazione degli obblighi, il bene culturale non sia più rintracciabile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. Anche tale norma francamente è di dubbia applicazione, laddove il proprietario non sia lo Stato ma l'ente ecclesiastico.

3 - Il quadro sanzionatorio: responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e responsabilità individuali penali e civili

I - Per i reati introdotti nel codice penale, sia quelli di nuovo conio che quelli recepiti dal decreto legislativo n. 42/2004, sono state previste anche le pene pecuniarie a carico degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. L'elenco dei reati-presupposto indicati in questo ultimo decreto legislativo si è pertanto ampliato con l'inserimento, tra essi, dei delitti contro il patrimonio culturale. Segnatamente si tratta: delle violazioni in materia di alienazione di beni culturali; dell'appropriazione indebita di beni culturali; dell'importazione illecita di beni culturali; dell'uscita o esportazione illecita di beni culturali; della distruzione, dispersione, del deterioramento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali; della contraffazione di opere d'arte; del furto di beni culturali; della ricettazione di beni culturali; della falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; del riciclaggio di beni culturali; della devastazione e saccheggio di beni culturali. Per queste ultime due figure sono previste le sanzioni più gravi, fino a mille quote. Stranamente il legislatore ha dimenticato di inserire tra i reati presupposto l'appropriazione indebita di beni culturali, la devastazione ed il saccheggio di beni culturali e l'autoriciclaggio di beni culturali. Trattasi di una mera dimenticanza che andrà sanata con un intervento correttivo.

Di conseguenza gli enti ecclesiastici possono rispondere di detti reati in quanto, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 231 del 2001, l'ambito applicativo soggettivo per gli illeciti

amministrativi dipendenti da reato sussume gli enti forniti di personalità giuridica ed anche le associazioni prive di personalità giuridica mentre esso non si estende allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'articolo 5 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente stesso e ne hanno, anche di fatto, la gestione ed il controllo. L'ente, invece, non risponde se le persone fisiche hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi oppure se ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha assegnato il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; così come non risponde se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli, se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto organismo.

Ovviamente i modelli devono individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi detti reati e prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente individuando modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati, prevedendo altresì l'obbligo di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento. Per effetto di tale normativa è chiaro che l'estensione della responsabilità amministrativa agli enti dei delitti contro il patrimonio culturale imporrà l'adozione di un aggiornamento dei "modelli organizzativi di gestione" (detti appunto MOG). Si può ipotizzare che, per quanto riguarda i beni culturali, sarà preferibile prevedere sistemi informatici di tracciabilità degli stessi o l'adozione di registri elettronici delle transazioni commerciali riguardanti le opere d'arte e l'antiquariato così come il monitoraggio delle compravendite di questi beni. Pare, invece, impensabile che l'ente debba rispondere della provenienza delle somme con cui è stato acquistato dalla controparte un bene culturale laddove esso sia stato venduto, purché siano stati rispettati i precetti del Codice dei beni culturali in ordine alla vendita (A. NATALINI, in *Guida al diritto*, n. 13/2022).

Per l'effetto dell'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, il testo legislativo prevede una forbice edittale da un minimo a un massimo ma nella loro commisurazione il giudice (è competente il giudice penale) determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto stesso e per prevenire la commissione di ulteriori reati. L'importo della quota è in concreto irrogato, sempre tra il minimo ed il massimo edittale, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia

della sanzione. La responsabilità patrimoniale dell'ente è limitata alla capienza del patrimonio o del fondo comune mentre la sua trasformazione, fusione o scissione ne lasciano ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui uno di questi eventi si verificano.

II - Va da sé, ovviamente, che la persona fisica che ha commesso il reato ne risponde penalmente in maniera autonoma, sicché si crea il doppio binario della sua responsabilità e di quella dell'ente. A solo titolo esemplificativo piace menzionare giurisprudenza penale antecedente la l. 22/2022: è stato ritenuto responsabile di peculato il direttore di una nota biblioteca, in relazione all'appropriazione di numerosi manoscritti e volumi antichi, atteso che le biblioteche degli enti ecclesiastici soppressi per legge (R.D. n. 3036 del 1866) sono istituzioni pubbliche, con la conseguenza che il direttore delle stesse - chiamato a svolgere profili di pianificazione e realizzazione degli obiettivi culturali, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo del Ministero dei beni culturali, ed attività di natura certificatoria del patrimonio librario - va considerato pubblico ufficiale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (Cass. pen., n. 12385 del 17/10/2012); parimenti la Corte di cassazione ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 169, comma primo, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (restauro e rimozione di beni senza autorizzazione) la realizzazione senza autorizzazione di lavori di demolizione e di rimozione di opere all'interno di un oratorio parrocchiale, che, in base all'art. 10 del citato D.Lgs., costituisce ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, i cui beni aventi interesse storico o artistico assumono la qualifica di beni culturali (Cass. pen., n. 11412 dell'8/2/2012).

Non si ravvisano, invece, pronunce che attribuiscono al titolare dell'ente ecclesiastico una responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento da parte del preposto, ai sensi dell'art. 40/2 c.p.. Né tantomeno vi è letteratura in tal senso.

III – Diverso discorso attiene al piano civilistico. Qui la problematica concerne l'applicabilità o meno ai vertici gerarchici dell'ente ecclesiastico dell'art. 2049 del codice civile, per cui *“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”*.

Come è noto, in generale, al riguardo, si contendono il campo tre impostazioni. Per la prima si tratterebbe di una sorta di responsabilità oggettiva con l'applicazione, nei limiti, dell'art. 2049 c.c.; per un'altra non ci sarebbe affatto responsabilità dell'ente per il comportamento del singolo; e per un'altra ancora, quella che io preferisco, in quanto più conforme ai principi costituzionali, devono attivarsi i meccanismi della responsabilità colpevole.

La teoria che impone l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. (v. L. GAUDINO, in *Cass. civ.*, 2014, p. 262 ss.) è molto vicina alla responsabilità oggettiva. Per essa non è necessaria la presenza di un rapporto di lavoro subordinato e di un vero vincolo contrattuale tra chi

commette il reato e l'ente, in quanto la figura del padrone o committente non necessariamente coincide con quella dell'imprenditore e non è nemmeno collegata allo svolgimento di un'attività di carattere economico. Ciò che conta è l'esistenza di un collegamento funzionale o strumentale tra l'incarico attribuito al preposto e l'evento lesivo, non occorrendo infatti che tra l'incarico e l'illecito sussista un rigoroso nesso di causalità. Pertanto, una volta accertata la sussistenza dei presupposti, cioè il rapporto di preposizione ed il nesso di occasionalità con le incombenze affidate, la responsabilità ricade sul preponente in via oggettiva. Tale impostazione ha il pregio, a fronte del fatto che molto spesso l'autore dell'illecito può essere privo di capacità risarcitoria, dell'assicurare comunque il risarcimento alla vittima oltre che quello di responsabilizzare l'ente nell'adoperare una sorta di vigilanza.

Tale impostazione non è giustamente accettata da coloro (v. A. PEREGO e C. RUSCONI, in *Jus*, 2014, p. 407 ss.) i quali ritengono che nel diritto canonico non è prevista una figura di responsabilità oggettiva e che il soggetto, nel commettere il reato, è sostanzialmente libero di autodeterminarsi. Inoltre non sempre tra preposto e preponente vi è un autentico rapporto di lavoro, visto che lo stipendio percepito dal preposto non costituisce sempre una remunerazione in senso tecnico ma spesso si pone come una forma di assistenza nell'ambito di un rapporto di natura alimentare estraneo alla struttura della retribuzione tipica di un rapporto di lavoro. Infine anche il nesso di occasionalità, visto che non si giunge a richiedere un nesso di causalità in senso stretto, si affievolisce laddove il dipendente abbia tenuto una condotta del tutto avulsa dai suoi compiti, abnorme ed imprevedibile (come, ad esempio, quello della regalia di un bene di valore culturale ad estranei).

In tal senso sarebbe più conforme ai principi costituzionali che il preponente risponda soltanto in caso di responsabilità colpevole cioè quando, avendo un obbligo di vigilanza, non abbia fatto tutto il possibile per farvi fronte oppure non abbia semplicemente operato alcuna forma di direzione lasciando ingiustamente libero il preposto di determinarsi a piacimento sulla gestione dei beni culturali. Tale impostazione è chiaramente più conforme appunto ai principi e, comunque, non delude del tutto quelle esigenze di risarcimento effettivo che la teoria della responsabilità oggettiva soddisfaceva pienamente.

Il quadro giurisprudenziale al riguardo è privo di riferimenti (stante anche la recente introduzione delle nuove norme penali), essendosi esercitato sul diverso problema della responsabilità del vescovo per gli abusi sessuali commessi dal parroco ai fini del risarcimento della vittima del reato.